

**Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica democratica
popolare del Laos concernente la promozione e la
protezione reciproche degli investimenti**

Concluso il 4 dicembre 1996

Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 dicembre 1996

(Stato 4 dicembre 1996)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica democratica popolare del Laos,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
 - (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
 - (c) gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, direttamente o indirettamente controllati da cittadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte.

RU 1999 643

¹ Dal testo originale francese.

- (2) Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare:
- (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
 - (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
 - (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
 - (d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
 - (e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell'autorità, conformemente alla legge.

Art. 2 Promozione, ammissione

(1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

(2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l'esecuzione di contratti di licenza, d'assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza estera.

Art. 3 Protezione, trattamento

(1) Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell'altra Parte contraente e garantisce un trattamento giusto ed equo a tali investimenti.

(2) Nessuna Parte contraente può sottoporre gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte contraente ad un trattamento meno favorevole di quello da essa accordato agli investimenti degli investitori di un qualunque Stato terzo. Le imprese congiunte alle quali partecipano gli investitori di entrambe le Parti contraenti fruiscono di condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle imprese congiunte alle quali partecipano investitori di un qualunque Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente accorda particolari vantaggi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un'unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo di doppia imposizione, detta Parte contraente non è costretta ad accordare tali vantaggi agli investitori dell'altra Parte contraente.

(4) Ciascuna Parte contraente rinuncia a prendere provvedimenti discriminatori per quanto concerne gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente come anche le imprese congiunte alle quali partecipano investitori di entrambe le Parti

contraenti. Per tali provvedimenti si intendono in particolare restrizioni ingiustificate o ostacoli concernenti l'accesso ai mezzi di produzione o l'acquisto, il trasporto, la commercializzazione e la vendita di beni e di servizi.

Art. 4 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei pagamenti relativi a detti investimenti, in particolare per quanto concerne:

- (a) interessi, dividendi, utili e altri redditi correnti;
- (b) i rimborsi di prestiti;
- (c) gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
- (d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
- (e) i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti;
- (f) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

Art. 5 Espropriazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch'essi non siano discriminatori, siano conformi alle prescrizioni legali e implicino un indennizzo effettivo e adeguato. L'ammontare dell'indennizzo, interesse compreso, è stabilito nella valuta del Paese d'origine dell'investimento e versato senza indugio all'avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

(2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento conforme all'articolo 3 paragrafi (2) e (4) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o ogni altra valida contropartita.

Art. 6 Investimenti anteriori all'Accordo

Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all'applicazione di condizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli investitori dall'altra Parte contraente.

Art. 8 Surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte, quest'ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Per trovare una soluzione alle controversie in merito agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente e impregiudicato l'articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.

(2) Se tali consultazioni non sfociano in alcuna intesa entro un termine di sei mesi a decorrere dalla domanda dell'avvio, l'investitore può sottoporre la controversia a un tribunale ad hoc che, salvo che le parti in causa non dispongano altrimenti entro tre mesi, è costituito secondo le norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

(3) Qualora le due Parti contraenti abbiano aderito alla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington D. C. il 18 marzo 1965², le controversie di cui al presente articolo possono, a richiesta dell'investitore, essere sottoposte al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti invece che alla procedura di cui al paragrafo (2) del presente articolo.

(4) Ogni Parte contraente acconsente di sottoporre all'arbitrato internazionale le controversie relative a un investimento.

(5) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione o di esecuzione della sentenza, eccepire il fatto che l'investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

(6) Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio di una Parte contraente e che prima dell'insorgere della controversia era controllata da cittadini o da società dell'altra Parte contraente, è considerata, conformemente all'articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione di Washington, come una società dell'altra Parte contraente.

(7) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un'azione in via diplomatica per una controversia sottoposta all'arbitrato internazionale, salvo che l'altra Parte contraente non si conformi alla sentenza pronunciata dal tribunale arbitrale.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti

(1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.

(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un'intesa entro sei mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivoltole dall'altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, a richiesta di quest'ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Osservanza degli impegni

Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l'osservanza degli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificati l'adempimento delle formalità legali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di due anni, alle stesse condizioni, sempreché non venga denunciato per scritto, con preavviso di sei mesi.

2. In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia medesima.

Fatto a Vientiane, il 4 dicembre 1996, in quattro originali, di cui due in lingua francese e due in lingua lao, ogni testo facente parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Blaise Godet

Per il Governo
della Repubblica popolare del Laos:
Soubanh Srithirath